

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 526

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NERLI, CHIARANTE, ANGELONI,
BARBIERI, BORATTO, BRUTTI, PEDRAZZI CIPOLLA, PINNA,
RANIERI, ROGNONI, SALVI, SMURAGLIA e TEDESCO TATÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1992

Norme generali in materia di lavori pubblici

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 6

ONOREVOLI SENATORI. - La discussione presente nella opinione pubblica e tra gli esperti relativamente al problema della moralizzazione della vita pubblica, resa più stringente dalle vicende giudiziarie di Milano, fa emergere, assieme alla questione delle riforme istituzionali e politiche e alla necessità della riforma del ruolo dei partiti nella società e nelle istituzioni, l'esistenza di un sistema di regole del mercato delle commesse pubbliche che hanno consentito:

- a) la presenza di soggetti con scarsa professionalità;
- b) la presenza di soggetti che usano la collusione come sistema;
- c) la presenza di soggetti che usano la violenza.

L'analisi della situazione evidenzia:

- intreccio tra politica e affari;
- crescente crisi produttiva dovuta ad una politica economica che non tiene conto della necessità di finanziare adeguatamente la realizzazione di infrastrutture per la riduzione del nostro differenziale dal resto della Comunità europea, cui si aggiunge una crescente incapacità di spesa con accumulo di forti residui passivi dovuto alla farraginosità delle norme.

Le distorsioni sopra evidenziate si verificano:

- nella procedura di programmazione della spesa;
- nella procedura di scelta degli appaltatori;
- nella gestione dei contratti.

Nella procedura di programmazione della spesa le disfunzioni riguardano:

- 1) l'emanazione di leggi straordinarie e di leggi provvedimento che prevedono deroghe alle norme vigenti in materia di concorrenza cioè un ricorso indiscriminato alla trattativa privata (l'autorizzazione alla

trattativa privata fa diventare legittima la collusione);

- 2) normative in materia di programmazione che consentono il finanziamento di singoli lotti di opere quasi sempre non funzionali con il conseguente effetto di dilatazione dei tempi di realizzazione e con la possibilità di affidamento a trattativa privata non solo del primo lotto ma anche dei lotti successivi.

Nella procedura di scelta le distorsioni discendono fondamentalmente:

- a) dalla qualità dei progetti posti in gara che, non essendo esecutivi, non consentono di scegliere i soggetti sulla base della loro capacità produttiva ma sulla loro capacità di utilizzare la carenza della progettazione, attivando diversi sistemi di collusione con la pubblica amministrazione;
- b) dal mancato rispetto delle regole, come quelle del bando tipo, disposte al fine di evitare che le amministrazioni emanino bandi costruiti su particolari soggetti imprenditoriali.

Questo mancato rispetto della norma spinge l'imprenditore a colludere con la pubblica amministrazione, al fine di ottenere un bando che gli assicuri l'aggiudicazione al di là dei principi di concorrenza.

Nella gestione del contratto, le distorsioni discendono:

- a) dalla carente individuazione dell'oggetto da realizzare, in quanto i progetti pur definiti esecutivi sono del tutto insufficienti, e ciò rende necessaria la realizzazione di continue perizie, di varianti che, permettendo l'introduzione di nuovi prezzi per nuove lavorazioni, consentono il recupero dei costi «non industriali».

Va da sé che ciò avviene con il consenso sia degli organi politici sia della struttura della pubblica amministrazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per eliminare queste distorsioni è necessario un provvedimento di riordino di tutte le normative.

Il Parlamento nella scorsa legislatura, consapevole di tali gravi distorsioni del mercato, pur non essendo ancora emerse le patologie delle quali oggi si occupa la magistratura, aveva approntato un disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 26 settembre 1991 completamente riscritto rispetto alla proposta ministeriale, anche grazie al contributo del nostro Gruppo parlamentare. Tale provvedimento può ora essere considerato un buon punto di partenza per un nuovo testo di legge, capace di dare risposta alla crescente ed ineludibile domanda di moralizzazione della vita pubblica ed in grado di creare un corretto, trasparente ed efficace sistema di appalti pubblici.

Al testo approvato dal Senato si è ritenuto necessario aggiungere nuove norme.

Alcune di esse avevano già fatto parte di emendamenti presentati dal nostro Gruppo e non recepiti. Altre sono state suggerite dagli ultimi avvenimenti, dalla necessità di rendere la normativa rapidamente applicabile anche in attesa del previsto regolamento, e dalla opportunità di tener conto di proposte e suggerimenti condivisibili avanzati dalle forze imprenditoriali, sindacali e politiche.

Senza entrare nel dettaglio dell'articolato si sottolineano di seguito le norme più importanti e più innovative.

Per prima cosa si è ritenuto necessario sia coordinare e unificare la terminologia utilizzata con quella contenuta nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, al fine di evitare dubbi interpretativi o equivoci e sia garantire la costituzione di un quadro normativo generale nazionale sostitutivo di tutte le norme vigenti, vincolante anche per le Regioni alle quali spetterà di elaborare soltanto le ulteriori norme di dettaglio e ciò nella considerazione che non è interesse del nostro Paese avere regole di mercato troppo differenziate sul territorio.

È stata aggiunta al testo del Senato la norma che prevede che il regolamento di delegificazione sarà emanato dopo aver

sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati.

Per la stessa ragione sono state inserite alcune modifiche al testo approvato dal Senato per quanto riguarda i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria allo scopo di introdurre nella normativa regole che siano quanto più possibile indipendenti dall'importo tenendo conto, evidentemente di opportune semplificazioni per i lavori di minore importo.

All'articolo 1 sono state previste alcune nuove disposizioni che obbligano al rispetto della normativa tutti i soggetti che in qualche modo si riferiscono al settore pubblico, o gestiscono, sulla base di diritti esclusivi o riservati, servizi pubblici. Ciò significa rendere chiaro l'obbligo del rispetto delle normative anche alle società di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1991.

L'articolo 3 del vecchio testo è stato completato con tutte le norme necessarie a dare completezza alle tipologie contrattuali ivi previste, disciplinando in particolare l'obbligo di appaltare i lavori su progetti esecutivi; l'obbligo di appaltare lavori a prezzo chiuso; l'obbligo di utilizzare di norma il prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a «prezzi unitari».

Nel caso di opere appaltate sulla base di un progetto con definizione tecnica inferiore a quella esecutiva (da utilizzare solo per opere complesse) e che, pertanto, prevede che l'impresa appaltatrice abbia il compito di sviluppare il progetto esecutivo, è stato reso obbligatorio l'affidamento a «prezzo chiuso» e la redazione di un atto integrativo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della pubblica amministrazione.

La stipulazione del contratto a «prezzo chiuso» rappresenta l'unica strada per obbligare le imprese alla assunzione di tutte le responsabilità tecniche ed economiche discendenti dall'aver accettato il progetto posto a base di gara, dall'aver proposto l'utilizzazione di tecnologie innovative in proprio possesso e dall'aver redatto esse stesse il progetto esecutivo. Le eventuali necessarie varianti da apportare al progetto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

definitivo o preliminare, proposto in sede di gara, al momento della redazione del progetto esecutivo, è previsto che esse siano a totale carico dell'impresa.

Sono state inoltre inserite tutte le norme da rispettare in merito alla costituzione delle commissioni di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, da utilizzare soltanto in caso di opere complesse e di importo superiore alla soglia comunitaria.

Una norma importante è quella relativa alla definizione, in conformità alla direttiva comunitaria sui servizi, del contratto di servizio che sostituisce tutte le varie formule di concessione di committenza o di servizi.

Tale contratto prevede l'affidamento di compiti di supporto tecnico-amministrativo a strutture esterne dotate di adeguati requisiti.

Il contratto deve essere sempre affidato in via concorsuale e non deve mai prevedere il compito di ricercare il finanziamento, di progettare ed eseguire. Questi compiti devono essere compresi in appositi contratti, da sottoscrivere direttamente dalla pubblica amministrazione, e da affidare, sempre con procedure concorsuali, a soggetti diversi da quelli che prestano attività di supporto.

Sono state inoltre inserite ulteriori norme che meglio definiscono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990.

È stata modificata anche la norma relativa alla predisposizione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare. È stato previsto che la programmazione dei lavori avvenga non sulla base del progetto preliminare in quanto esso è il primo livello di definizione tecnica di un'opera, che si è già deciso di realizzare, ma sulla base di studi di fattibilità elaborati in modo tale da individuare i lavori da eseguire sul piano qualitativo, quantitativo, prestazionale e dei costi in modo sufficientemente preciso da permettere una scelta di quelli da finanziare in base ad una scala di priorità determinata sul rapporto costi-benefici o sulla base di valutazione multicriteri.

Se infatti non è opportuno programmare la realizzazione delle opere sulla base di una semplice elencazione dei bisogni, non è però neanche necessario che la pubblica amministrazione vi proceda sulla base di un progetto di carattere tecnico, occorrendo invece soltanto elaborati idonei a dimostrare la fattibilità dell'opera da realizzare.

Sono state inoltre inserite norme per limitare la utilizzabilità della procedura negoziata (trattativa privata, articolo 24) e per aumentare la trasparenza (articolo 25).

All'interno di quest'ultima norma è parso opportuno inserire la disposizione prevista di recente dall'Ente ferrovie dello Stato per i propri contratti, che si ritiene un utile deterrente per evitare collusioni e corruzioni.

È stata inoltre inserita una norma di modifica del regime del subappalto, prescrivendo che in sede di progetto vengano indicate quali parti delle opere prevalenti siano subappaltabili. Con la stessa norma si è previsto che alle richieste di pagamento dell'appaltatore siano allegate le fatture quietanzate dei subappaltatori, al fine di rendere trasparente il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, e di eliminare le difficoltà da più parti avanzate sul pagamento diretto da parte dell'amministrazione del subappaltatore.

La norma discende dalla considerazione che il subappalto va disciplinato in modo differenziato per tipologie di lavori.

Non posso infatti essere regolamentate nello stesso modo l'esecuzione di una autostrada in galleria e l'esecuzione di un ospedale. Nel primo caso il subappalto dovrebbe essere in larga misura vietato, mentre nel secondo caso il subappalto è una condizione essenziale per la molteplicità delle specializzazioni necessarie. Devono comunque essere garantite le maestranze sia delle imprese principali che di quelle subappaltanti, rispetto alla sicurezza, alle modalità esecutive, ai livelli retributivi e ai diritti sociali.

Occorre inoltre consentire la presenza del sindacato sui cantieri indipendentemente dal numero delle imprese presenti e dal numero degli addetti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Ambito di applicazione della legge)

1. Alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, di seguito denominato «regolamento», sono soggetti i lavori pubblici di competenza delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, esclusi quelli economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dei soggetti che gestiscono servizi pubblici sulla base di diritti esclusivi o riservati, nonchè i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle Amministrazioni ed enti sopra citati una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonchè quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici, i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

3. Ai fini di assicurare l'unitarietà dell'ordinamento, le norme della presente legge costituiscono, per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforma economico-sociale.

4. Il Governo, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento.

5. Le regioni adeguano la loro legislazione concorrente in materia entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2. Fino a tale data e nel caso di contrasto tra le norme regionali concorrenti e norme della presente legge e del regolamento si applicano le disposizioni della presente legge e del regolamento.

6. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1, il quale ricorre ad appalti di lavori pubblici o concessioni di lavori pubblici per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori o il concessionario di lavori pubblici, il quale stipula contratti di appalto di lavori pubblici per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di lavori pubblici o ricorre al contratto di servizi o di progettazione;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto di lavori pubblici per la realizzazione dei lavori;

e) concessionario di lavori pubblici, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3;

f) prestatore di servizi, il soggetto affidatario di contratto di servizi per le attività di cui al comma 19 dell'articolo 3;

g) procedure di affidamento, le procedure concorsuali attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 6 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di lavori pubblici o il prestatore di servizi di cui al comma 19 dell'articolo 3;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure concorsuali attraverso le quali si sceglie l'appaltatore.

Art. 2.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento a:

a) la programmazione, la progettazione e le attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) le procedure di affidamento e di aggiudicazione;

c) i rapporti tra i soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei lavori.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un regolamento che disciplina la materia, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge ed alla normativa di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e detta norme attuative ai sensi del comma 4. Sulla base del regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Il regolamento sarà emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo il parere vincolante di una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi. Si può prescindere dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo.

4. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Modificazioni ed integrazioni del regolamento e del capitolato-

to generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

5. Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce:

a) le ulteriori norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di lavori pubblici e dei prestatori di servizi, alle modalità delle procedure concorrenziali in ordine all'affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

c) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 5, e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nei confronti del quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 del citato articolo 5;

d) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 5 dell'articolo 6 della presente legge;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 9;

f) la determinazione, in osservanza del limite di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 10 secondo le caratteristiche dei lavori e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo 10, nonché le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui al comma 2 dell'articolo 10 secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 11, le condizioni generali e particolari delle polizze e massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 12;

m) le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 13;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo della anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

p) le sanzioni da applicarsi alle imprese per i casi in cui le dichiarazioni previste per l'applicazione dei criteri di scelta dei candidati da invitare alle procedure ristrette di cui all'articolo 16 risultino non veritiere;

q) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 17 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

r) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;

s) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

t) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

u) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 22, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione;

v) i requisiti e le modalità per la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 20, le modalità per la relativa revisione, i requisiti e le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare e trattative per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, nonché i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio, in caso di scioglimento dello stesso.

7. Le norme del regolamento concernenti le materie di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 21, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti degli atti normativi vigenti in materia di lavori pubblici e sulle proposte di modifica al regolamento.

Art. 3.

(Appalti, concessioni e contratti di servizi)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto alternativamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la progettazione esecutiva sulla base di un progetto definitivo e la successiva esecuzione dei lavori;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia

dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, esclusivamente qualora riguardino lavori di importo superiore a cinque milioni di ECU, adottando un provvedimento motivato e, per quanto riguarda quelli di cui alla lettera *c)*, esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità. Nessun lavoro può essere artificiosamente accorpato al fine di rendere applicabile il presente comma.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito l'affidamento in concessione di lavori pubblici, separatamente dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei lavori, delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione di lavori pubblici è consentito per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, qualora siano caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

5. Al concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere.

6. I contratti di appalto di cui alla lettera *a)* del comma 1 di norma devono essere:

a) stipulati al prezzo chiuso di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) aggiudicati mediante la procedura aperta di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed in base ad uno dei seguenti criteri:

1) prezzo più basso determinato con l'offerta a prezzi unitari di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base degli elementi

prezzo e tempo. Il bando di gara deve indicare la percentuale di riduzione convenzionale del prezzo offerto per effetto del minor tempo proposto nell'offerta rispetto a quello indicato nel bando: il prezzo va determinato con il sistema di cui al precedente numero 1).

7. I contratti di appalto di cui alla lettera *a)* del comma 1 del comma 1, qualora riguardino lavori di importo superiore a cinque milioni di ECU, possono essere aggiudicati anche mediante la procedura aperta, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, da sviluppare in tre fasi:

a) emanazione di un bando di gara con richiesta alle imprese di presentare, in un tempo almeno pari a 90 giorni, varianti o un progetto di livello di definizione tecnica successivo a quello posto a base di gara;

b) redazione da parte dei progettisti del progetto esecutivo anche sulla base delle proposte presentate dalle imprese nella prima fase della procedura;

c) invito alle imprese che hanno partecipato alla fase di cui alla lettera *a)* della procedura a presentare l'offerta e aggiudicazione del contratto sulla base dei criteri di cui al comma 6.

8. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il soggetto appaltante può richiedere anche la presentazione di varianti o di un progetto di livello di definizione tecnica successivo a quello posto a base di gara. In tal caso l'aggiudicazione è effettuata, di norma, mediante la procedura ristretta, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, valutata dalla commissione di cui al comma 13. Qualora, invece, non siano richieste la presentazione di varianti o di progetti, l'aggiudicazione avverrà esclusivamente mediante la procedura aperta di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19

dicembre 1991, n. 406, e sulla base di uno dei due criteri previsti al comma 6. Il termine per la presentazione dell'offerta deve essere in ogni caso almeno pari a 90 giorni.

9. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, è abrogata.

10. L'esecuzione dei lavori, negli appalti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, potrà avere inizio, in ogni caso, solo dopo la redazione del progetto esecutivo e la sua approvazione da parte del titolare dei lavori e solo dopo la stipula di un atto integrativo con il quale siano definiti, in modo completo, la consistenza dei lavori da realizzare ed i relativi corrispettivi a prezzo chiuso, di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché le ulteriori specifiche condizioni, diritti o obblighi tra le parti necessari alla integrale realizzazione dei lavori.

11. L'appaltatore è tenuto a stipulare l'atto integrativo al prezzo chiuso di aggiudicazione anche se il costo dei lavori determinato sulla base delle quantità previste nel progetto esecutivo, approvato dal titolare dei lavori, valutate ai prezzi unitari previsti in contratto, sia superiore. Tuttavia, nel caso in cui il costo dei lavori superi del 10 per cento il prezzo di aggiudicazione, l'appaltatore ha la facoltà di rescindere il contratto, salvo che il superamento del limite dipenda esclusivamente dai lavori relativi alle fondazioni i quali, per la parte eccedente il suddetto 10 per cento, sono pagati secondo la loro quantità effettiva sulla base dei prezzi unitari previsti nel contratto.

12. In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma 11 il progetto esecutivo resta di proprietà del titolare dei lavori senza alcun onere.

13. La commissione, di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è nominata con provvedimento dell'organo esecutivo del titolare dei lavori ed è composta da un numero dispari di componenti, pari o superiore a cinque, di cui uno con funzioni

di presidente, tutti esperti nei lavori cui si riferisce l'appalto. I componenti della commissione non possono essere nominati se già incaricati in altra commissione giudicatrice prevista dal presente articolo che debba ancora ultimare i suoi lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del titolare dei lavori appartenente al profilo giuridico-amministrativo. Ai commissari si applicano le norme previste per i collaudatori all'articolo 18 della presente legge.

14. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti salvo che per le attività istruttorie e preparatorie che sono delegabili dal collegio a sottocommissioni o a singoli componenti. Le deliberazioni della commissione sono adottate all'unanimità.

15. La commissione procede alla valutazione delle offerte mediante:

a) l'applicazione di un metodo di analisi e di valutazione qualitativo e quantitativo che, di norma, deve essere indicato nel progetto posto a base di gara, o in mancanza, precisato nel bando di gara;

b) secondo regole procedurali adottate prima di iniziare la valutazione delle offerte.

16. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola «potranno» è sostituita dalla seguente: «dovranno» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere assegnato un punteggio superiore alla somma di quelli degli altri elementi presi a giudizio».

17. La relazione finale della commissione ed il verbale della riunione conclusiva sono trasmessi al titolare dei lavori nel termine assegnato dal provvedimento di nomina della commissione per l'espletamento dell'incarico. Il mancato rispetto del termine, salvo eventuali proroghe accordate dal titolare dei lavori per comprovate ragioni, può comportare la revoca del provvedimento di nomina.

18. Nelle procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al comma 4 del presente articolo il soggetto concedente

può richiedere anche la presentazione di varianti o di un progetto di livello di definizione tecnica successivo a quello posto a base di gara. In ogni caso l'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dalla commissione di cui al comma 13.

19. I soggetti titolari dei lavori, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, possono procedere alla realizzazione dei lavori di loro competenza anche mediante affidamento, a titolo oneroso, a soggetti privati o pubblici dotati di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di contratti di servizi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di carattere tecnico-amministrativo e organizzativo da compiere alle condizioni e modalità stabilite in apposito disciplinare tecnico. Il contratto non dovrà comprendere in nessun caso la ricerca del finanziamento, l'esecuzione dei lavori e la progettazione degli stessi, queste attività sono oggetto di appositi contratti di appalto e di progettazione tra il titolare dei lavori, soggetto concedente, e l'appaltatore ed il progettista scelti a seguito delle procedure di aggiudicazione o di affidamento.

20. Il contratto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto e può avere ad oggetto, di norma, l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) la definizione di proposte in merito alle condizioni sulla base delle quali i lavori vanno studiati, progettati ed eseguiti, da avanzare al titolare dei lavori cui spetta il compito della definitiva scelta;

b) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici indispensabili per progettare nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

c) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli

incarichi professionali ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaudatori, nonchè la predisposizione dei relativi contratti;

d) l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta inerenti i lavori da realizzare presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto anche attraverso le convocazioni di una apposita conferenza dei servizi;

e) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli appalti nonchè la predisposizione dei contratti di appalto e l'assistenza alle commissioni giudicatrici di cui al comma 13;

f) la gestione del contratto di appalto nonchè l'esistenza in tutte le fasi del collaudo dei lavori realizzati.

21. Nello svolgimento delle prestazioni ed attività i soggetti affidatari sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento nonchè delle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie.

22. I contratti di servizi vengono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nonchè dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

Art. 4.

(Programmazione ed elenco dei lavori)

1. Ferme restando le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base delle esigenze e degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di una scala di priorità determinata tenendo conto degli studi di fattibilità, di cui al comma 6,

predisposti a cura dei titolari dei lavori. All'elenco si applica il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione nonché ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, in sede di prima applicazione della presente legge, è data priorità ai completamenti di opere già iniziate.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 21.

6. Lo studio di fattibilità valuta mediante una ampia pluralità di criteri la fattibilità dei lavori, anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione e di valutazione ambientale, e individua a mezzo di relazioni e, qualora necessario o opportuno, di elaborati grafici, le esigenze cui i lavori devono corrispondere, le caratteristiche generali degli stessi e la stima sommaria dei relativi costi, nonché le prestazioni tecniche ed i benefici economici e sociali conseguibili. Per la valutazione dei costi ci si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b), discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

Art. 5.

(Progettazione)

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare individua di massima, e con riferimento ad una specifica localizzazione, le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche di tutti i lavori da eseguire nonché i tempi ed i costi di costruzione e predispone una prima valutazione di impatto ambientale. Comprende pertanto la redazione di elaborati grafici, di specifiche tecnico-prestazionali, di preventivi di costo parametrici, di piani

di esecuzione temporali e di elenco prezzi unitari di tutte le opere edili e delle relative aree di pertinenza nonché delle strutture e degli impianti.

3. Il progetto definitivo individua - a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, di calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e del rilievo della rete dei sottoservizi - una ulteriore definizione delle caratteristiche spaziali, funzionali, strutturali e impiantistiche, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, in particolare con riferimento alle esistenti reti di servizi, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché della valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione sulla base di computi metrici particolareggiati, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per la redazione del piano finanziario dei lavori e dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle approvazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo, definiti i piani temporali per la esecuzione dei lavori e determinati i tempi per il relativo collaudo.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto è redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, rilievi altimetrici, misurazioni e picchettazioni, rilievo della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, l'elenco prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata materiale costruzione dell'opera e l'esatta

determinazione dei tempi e dei costi di costruzione.

5. Su richiesta del titolare dei lavori, ovvero del concessionario di lavori pubblici o del prestatore di servizi, il sindaco del comune, nel territorio del quale i lavori devono essere localizzati, autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare, concessionario o prestatore per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone ai sensi dell'articolo 6 il progetto preliminare nonchè quelli definitivo ed esecutivo. Negli appalti di lavori pubblici, di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori ai sensi dell'articolo 6 predispone il progetto preliminare nonchè quello definitivo, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di lavori pubblici la progettazione esecutiva. Negli appalti di lavori pubblici di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni di lavori pubblici aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività il titolare dei lavori ai sensi dell'articolo 6 predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di lavori pubblici la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi ed alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non

dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di lavori pubblici di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Art. 6.

(Incarichi di progettazione)

1. In caso di appalti di lavori pubblici di sola esecuzione ovvero di progettazione ed esecuzione ovvero di esecuzione con qualsiasi mezzo e di concessione di lavori pubblici aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto preliminare nonchè quelli definitivo ed esecutivo, ovvero i soli progetto preliminare e progetto definitivo, ovvero il solo progetto preliminare sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività tecniche necessarie per gli studi di fattibilità, di cui al comma 6 dell'articolo 4, nonchè le attività di cui al comma 1, in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 4, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, a società di ingegneria, così come definite al comma 5, la redazione di disegni, studi e indagini per gli studi di fattibilità e la redazione del progetto preliminare, nonchè del progetto definitivo o esecutivo.

3. I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonchè dei progetti definitivi ed esecutivi affidati a soggetti esterni al

titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore. Con lo stesso decreto saranno determinati i corrispettivi spettanti ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 13 dell'articolo 3.

4. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, nonché di direzione dei lavori.

6. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno 10 anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

7. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione e i prestatori di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relative ai lavori progettati ovvero con riferimento ai quali sono state prestate attività comprese nel contratto di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al prestatore di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione ed i prestatori di servizi non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi a indagini geologiche e geotecniche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni.

10. Gli incarichi di progettazione vengono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

Art. 7.

(Direzione dei lavori)

1. Per i lavori di cui alla presente legge è previsto un unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori, sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori.

2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del consiglio

dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e ne comunica gli esiti al responsabile del procedimento che in caso di esito negativo sospende ogni pagamento.

Art. 8.

(Accelerazione delle procedure)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo con riferimento a lavori da esse affidati in concessione di lavori pubblici o appaltati, ovvero affidati in concessione di lavori pubblici o appaltate da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad indire la conferenza di servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, può adottare atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

(Alta vigilanza)

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di lavori pubblici o di contratto di servizi e di progettazione, nonché curando in ogni caso il periodico accerta-

mento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale. Allo stesso responsabile spetta la verifica della completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa, della completezza del progetto esecutivo e del possesso reale delle aree interessate dai lavori in modo che l'impresa aggiudicataria possa iniziare i lavori al momento stesso della loro consegna.

2. Nel caso in cui il titolare dei lavori non disponga di quadri idonei a svolgere il compito di responsabile del procedimento la scelta può essere fatta presso altre amministrazioni di concerto con le medesime.

3. Il responsabile del procedimento risponde amministrativamente di ogni violazione delle disposizioni di legge o regolamento vigenti in materia di procedure per la realizzazione di lavori pubblici, in particolare del rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55. Il regolamento determina le relative sanzioni amministrative. Per lo svolgimento dei propri compiti il responsabile utilizza esclusivamente personale della pubblica amministrazione. Il nominativo del responsabile deve essere inserito nei bandi di gara.

Art. 10.

(Garanzia fideiussoria)

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del titolare dei lavori, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti al titolare dei lavori per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia viene indicata nel bando di gara e può variare tra il 10 ed il 30 per cento dell'importo totale del contratto in considerazione della natura dei lavori da realizzare.

Detta garanzia può essere svincolata per scaglioni, in relazione all'andamento dei lavori. Per i contratti di appalto di lavori pubblici, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, l'importo della garanzia è fissato al 70 per cento dell'importo totale del contratto.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento come differenza dalla media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia maggiorata rispetto a quanto indicato nel bando di gara, per una entità pari alla percentuale di scostamento dalla media delle offerte ammesse e, comunque, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Art. 11.

(Copertura assicurativa)

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Mini-

stro dei lavori pubblici, chi esegue è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonché per i dieci anni successivi. La polizza del progettista deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 2 dell'articolo 12. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione e ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente.

Art. 12.

(Varianti)

1. Le proposte di variante che comportano modificazioni del progetto esecutivo dei lavori, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il titolare dei lavori deve procedere, per la parte eccedente, ad una nuova aggiudicazione.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto

da proprio dipendente, il titolare dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto all'attribuzione dei compensi specificamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività.

3. Nei contratti di appalto, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, non sono consentite varianti in corso d'opera, salvo quelle dovute a fatti sopravvenuti o a cause di forza maggiore. Verificandosi una sorpresa geologica è posto a carico dell'appaltatore il maggior costo, fino alla concorrenza del 30 per cento dell'importo dei lavori interessati, mentre il costo eccedente resta a carico del titolare dei lavori.

Art. 13.

(Riserve)

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal regolamento.

Art. 14.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento dell'importo entro quindici giorni dall'inizio effettivo dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 15.

(Cessione di crediti)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

Art. 16.

(Aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa)

1. Agli appalti di lavori pubblici ed alle concessioni di lavori pubblici di importo inferiore a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si applica il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto concerne le procedure di aggiudicazione, le comunicazioni successive e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione e aggiudicazione.

2. Qualora l'appalto o la concessione sia aggiudicato o affidato mediante la procedura ristretta, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la scelta dei candidati da invitare si effettua discrezionalmente con una delle seguenti modalità:

a) invito dei candidati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, che, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento, non hanno in esecuzione, contemporaneamente alla procedura ristretta di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato dal regolamento, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'Albo dei costruttori;

b) invito di un numero di candidati, in possesso dei requisiti economico-finanziari

e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, pari al 30 per cento del totale da individuarsi mediante sorteggio;

c) invito di un numero di candidati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, da individuarsi mediante modalità di rotazione stabilite dal regolamento.

3. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 2, qualora il 30 per cento dei candidati risulti in numero inferiore a trenta, saranno invitati tutti i candidati in possesso dei requisiti.

Art. 17.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici e nelle concessioni di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente.

Art. 18.

(Collaudi)

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da 1 a 3 esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei

lavori sottoposti al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera.

3. Non può essere nominato collaudatore o componente di commissioni di collaudo chi abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti economici o professionali con persone o imprese che a qualsiasi titolo abbiano preso parte alla progettazione, direzione o sorveglianza dei lavori da collaudare. I collaudatori devono dichiarare l'insussistenza di tali incompatibilità all'atto della accettazione dell'incarico.

4. Il regolamento definisce le eventuali ulteriori condizioni di incompatibilità, i criteri di rotazione negli incarichi ed i relativi corrispettivi nonchè l'importo dei lavori oltre il quale è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

Art. 19.

(Subappalto)

1. L'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara, ferma restando l'indicazione della categoria prevalente o delle categorie prevalenti di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le categorie, fra quelle riportate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, ed i relativi importi, di tutte le altre lavorazioni

previste nel progetto. Tali lavorazioni sono scorporabili, subappaltabili e affidabili in cottimo. Il regolamento definisce quali limitate parti delle lavorazioni relative alla categoria prevalente o alle categorie prevalenti, per tipologie di opere, possono essere subappaltate o affidate in cottimo. Il subappalto ed il cottimo sono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;

b) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli appaltatori sono tenuti a comunicare al responsabile del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori, corredando la comunicazione della documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Il responsabile del procedimento, entro i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora dalle verifiche della documentazione trasmessa dall'appaltatore risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, comunica che la domanda è accolta. Qualora, invece, risultino non rispettate le condizioni di cui al comma 3, comunica che la domanda non

può essere accolta e ne indica le motivazioni. L'appaltatore, eliminate le ragioni che non hanno permesso l'accoglimento della domanda, può riproporre la domanda. L'accoglimento della domanda non esime l'appaltatore della responsabilità del rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

5. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla domanda di cui al comma 4 una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

6. Il contratto tra l'appaltatore ed il subappaltatore deve essere trasmesso in copia autentica al responsabile del procedimento entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

7. Gli appaltatori devono trasmettere, in allegato alla richiesta di pagamenti da effettuarsi nei loro confronti, copie delle *fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori o cottimisti per la parte dei lavori compresi in quelli cui si riferiscono i pagamenti richiesti, eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista.*

8. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 3, lettera b).

9. L'appaltatore di lavori pubblici è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e di tutela per gli

infortuni, nonchè copia dei piani di cui al comma 10. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

10. Il titolare dei lavori è tenuto a stabilire a carico dell'appaltatore l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso stesso presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

11. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano ai lavori affidati a procedura aperta, ristretta o negoziata di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23 nonchè all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 406 del 1991, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili e subappaltabili. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente i lavori assunti in appalto.

13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche nei casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con

imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera».

Art. 20.

(ConSORZI stabili e riunioni d'impresa)

1. Sono iscrivibili all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, i consorzi stabili tra imprese di costruzione costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese di costruzione quei raggruppamenti formati da un numero non inferiore a cinque imprese iscritte all'Albo che, con decisione presa dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare congiuntamente, nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo di cui al comma 1 avviene mediante l'apporto della totalità delle iscrizioni possedute dalle imprese consorziate, revisionate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172. Nel caso che le imprese consorziate posseggano pluralità di classifiche nella stessa categoria, il consorzio stabile verrà iscritto nella classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese consorziate, purchè la somma degli importi delle classifiche raggiunga almeno l'importo della classifica immediatamente superiore per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitato) è in ogni caso necessario che almeno una tra le

imprese consorziate posseda la classifica 10 nella categoria di iscrizione.

4. L'iscrizione all'Albo del consorzio stabile comporta che a partire da tre anni dalla data di iscrizione dello stesso venga meno e sia sospesa l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate. In questi tre anni di moratoria il certificato di iscrizione delle consorziate deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile nonchè l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti a tale consorzio.

5. Nei primi tre anni di iscrizione i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono documentati oltre che con quelli in possesso del consorzio anche con quelli in possesso delle imprese consorziate. Trascorso tale periodo il possesso dei requisiti deve essere documentato soltanto tramite quelli posseduti dal consorzio.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di aggiudicazione o di affidamento di lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di violazione del divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese consorziate stabilmente formare tra loro o con terze imprese consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonchè più di un consorzio stabile. In caso di violazione l'efficacia dell'iscrizione all'albo della singola impresa rimane sospesa per tutto il periodo di durata del consorzio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 2 saranno stabilite le ulteriori modalità per l'iscrizione dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori e per la revisione delle iscrizioni dei consorzi medesimi, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate ed i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla

data di prima iscrizione. Per quanto altro non previsto trovano applicazione ai consorzi stabili di imprese, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2602 e seguenti del codice civile nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

8. La riunione di imprese, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sottoposta ai seguenti limiti:

a) non è consentita per lavori pubblici di importo inferiore o pari ad un milione di ECU;

b) può essere consentita dal titolare dei lavori, con indicazione nel bando di gara, per lavori pubblici di importo superiore ad un milione di ECU ed inferiore a cinque milioni di ECU;

c) è consentita a condizione che l'impresa mandataria o quella capogruppo, sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per classifica corrispondente all'importo determinato applicando, all'importo totale dei lavori, la percentuale dei requisiti prevista, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per le predette imprese mandatarie o capogruppo. Resta fermo quanto previsto per le mandanti.

9. Il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 dell'articolo 3, nell'ipotesi che i lavori da eseguire siano frazionabili in lotti, deve prescrivere che le riunioni di imprese di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, indichino le parti dei lavori che ogni singola impresa riunita eseguirà. In tal caso non è applicabile l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 406 del 1991. Nell'ipotesi che i lavori da eseguire non siano frazionabili in lotti, il bando di gara deve prescrivere che le riunioni d'impresa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, indichino nell'offerta le attrezzature e la mano d'opera in termini di giornate lavorative che intendono impiegare.

10. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è abrogato.

Art. 21.

(Osservatorio)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, alle categorie dei lavori previste dell'Albo dei costruttori, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi ed alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause;

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 4;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le reti informatiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 22.

(Incentivi per la progettazione)

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, essendo comunque riservato non meno del 25 per cento dell'importo del fondo al finanziamento di corsi di aggiornamento del personale.

3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione interessata in una apposita voce del bilancio dell'ente.

Art. 23.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali nei cantieri di lavori pubblici è determinata, sulla base del programma di lavoro,

dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici presenti contemporaneamente nel cantiere.

Art. 24.

(Procedure negoziate)

1. I lavori di importo inferiore o pari a duecento milioni di lire possono essere aggiudicati con la procedura negoziata di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Nessuno lavoro può essere artificiosamente suddiviso in una pluralità di lotti allo scopo di applicare la disposizione di cui al presente comma.

2. Le imprese aggiudicatrici di lavori di cui alla presente legge, qualsiasi sia la procedura di aggiudicazione, aperta, ristretta o negoziata, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. L'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica anche ai lavori aggiudicati con la procedura negoziata di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, qualora essi siano di importo superiore ai duecento milioni di lire.

4. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, non si applica ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura negoziata di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

5. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da appaltare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Ove si verificano casi simili il contratto in esecuzione è

risolto e si procede ad appaltare i nuovi lavori assieme a quelli del contratto risolto non ancora eseguiti.

Art. 25.

(Norme per la trasparenza)

1. I titolari dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, possono richiedere pareri, informazioni, consulenze, in merito alla applicazione della presente legge e del regolamento, alle unità specializzate costituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; queste sono tenute a rispondere entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Le unità specializzate, ove necessario, sono integrate con la nomina di un magistrato o di un pubblico funzionario esperti in materia di lavori pubblici.

3. Alle unità specializzate possono essere segnalate, a cura dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali dubbi in merito ad abusi, disfunzioni, carenze, illegalità in materia di procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici. Le unità specializzate trasmettono al responsabile del procedimento le segnalazioni pervenute con il proprio parere. Il parere non ha, comunque, l'effetto di interrompere le procedure avviate.

4. Al fine di emettere il parere di cui al comma 3 le unità specializzate possono richiedere al responsabile del procedimento ogni documentazione ritenessero necessaria.

5. Al fine di dare attuazione al comma 3, i titolari dei lavori sono tenuti a dare pubblicità a tutte le procedure relative alla realizzazione di lavori pubblici (programmazione, progettazione, appalto, gestione del contratto, collaudo).

6. Le unità specializzate ogni anno procederanno ad una indagine a campione finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

7. In ogni contratto di cui alla presente legge dovrà essere inserita la seguente clausola: «L'impresa espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto nè promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessuno titolo, somme finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti nè a compiere azioni comunque volte agli stessi fini».

8. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 7, ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 26.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni generali di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana; quelle particolari a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento, i titolari dei lavori stabiliscono nei progetti, nei capitolati e nei documenti di gara e nei regolamenti per i contratti e gli appalti di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme

particolari eventualmente necessarie alla immediata applicazione della presente legge, tenendo conto che sono comunque applicabili, fino all'emanazione del regolamento, le norme vigenti con essa compatibili.

3. Le norme di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.